



Alberto C. Magri
a.c.magri@clarksonhyde.it

TAX ALERT NO. 25/2020 Milano, 03 settembre 2020



Matteo Quaia
m.quaia@clarksonhyde.it

NUOVI CODICI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

A partire dal prossimo 1 gennaio 2021 per l'emissione delle fatture elettroniche si dovrà utilizzare il nuovo tracciato xml adottato con il provvedimento n. 99922/2020 del 28 febbraio 2020 dall'Agenzia Entrate.

Nel nuovo tracciato sono previsti nuovi e più dettagliati codici operazione al fine di identificare in maniera puntuale e univoca una più ampia platea di operazioni IVA, nonché per semplificare ed eliminare la criticità dovute all'applicazione dell'inversione contabile configurando così un processo interamente digitale ed eliminando pertanto le complessità che sino ad ora si sono dovute affrontare per la gestione del *reverse charge*.

Segnaliamo che è prevista la possibilità di adottare i nuovi codici a partire dal prossimo 1 ottobre in via facoltativa.

LE NUOVE CODIFICHE PREVISTE PER IL CAMPO "TIPOLOGIA DOCUMENTI"

Con l'introduzione delle nuove codifiche sarà possibile identificare ulteriori tipologie di documenti in aggiunta a quelli attualmente utilizzabili. In particolare con i nuovi codici si potrà semplificare, rendendolo interamente digitale, il procedimento relativo all'integrazione delle fatture soggette ad inversione contabile sia per operazioni nazionali sia per operazioni con l'estero.



WEB
clarksonhyde.it



LINKEDIN
Clarkson Hyde
Commercialisti e Avvocati



TWITTER
@ItalyCHI



INSTAGRAM
clarksonhyde_italy



Leggi il nostro
magazine su ISSUU
clarksonhyde-studioassociato

Sono stati inoltre previsti specifici codici per casistiche particolari come per l'autoconsumo, le cessioni gratuite senza rivalsa, fatturazione differita, regolarizzazione degli splafonamenti.

I nuovi codici, che si aggiungono a quelli attualmente presenti, sono i seguenti:

<p>Operazioni nazionali</p> <p>- TD16</p>	<p>➔ l'integrazione delle fatture relative ad operazioni soggette al reverse charge interno</p>	<p>Artt. 17 e 74</p>
<p>Operazioni con l'estero</p> <p>- TD17</p> <p>- TD18</p> <p>- TD19</p>	<p>➔ integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall'estero</p> <p>➔ integrazione per l'acquisto di beni intracomunitari</p> <p>➔ integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c. 2</p>	<p>Art. 17 c. 2</p> <p>Art. 17 c. 2 (ad esempio per beni già in Italia di fornitori esteri)</p>
<p>Esportatori abituali</p> <p>- TD21</p>	<p>➔ autofattura per regolarizzare lo splafonamento</p>	

<p>Deposito IVA</p> <ul style="list-style-type: none"> - TD22 - TD23 	<ul style="list-style-type: none"> ➔ estrazione dei beni da un deposito IVA ➔ estrazione dei beni da un deposito IVA con versamento della relativa imposta 	
<p>Fatturazione differita</p> <ul style="list-style-type: none"> - TD24 - TD25 	<ul style="list-style-type: none"> ➔ fattura differita per operazioni riferite a DDT o altra documentazione di prova di effettuazione delle operazioni di servizi ➔ fattura differita per le operazioni triangolari interne 	<p>Art. 21 c.4 lett a)</p> <p>Art. 21 c.4 lett b)</p>
<p>Altre operazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> - TD26 - TD27 	<ul style="list-style-type: none"> ➔ fattura riferita alla cessione di beni ammortizzabili o a passaggi interni ➔ fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa. 	

Con riferimento all'inversione contabile, la trasmissione dei documenti elettronici relativi all'inversione contabili per operazioni effettuati con soggetti non residenti (codici TD17, TD18 e TD19) permette di evitare la compilazione dell'esterometro.

LE NUOVE CODIFICHE PREVISTE PER IL CAMPO “NATURA DELL’OPERAZIONE”

Nel nuovo tracciato xml sono previste nuove codifiche anche per quanto riguarda l’identificazione della natura dell’operazione.

In particolare, è previsto un maggior dettaglio per quanto riguarda le operazioni fuori campo IVA, le operazioni non imponibili e le operazioni in *reverse charge*. I nuovi codici sostituiranno i precedenti codici.

- Per le operazioni fuori campo (oggi individuate dal codice N2) sono stati introdotti i seguenti codici che distinguono tra:
 - N2.1 - operazioni elencate negli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633 del 1972
 - N2.2 - tutte le altre operazioni non soggette all’applicazione dell’imposta
- Per le operazioni non imponibili (oggi individuate dal codice N3) andranno utilizzati i seguenti codici:
 - N3.1 - Esportazioni
 - N3.2 - Cessioni intracomunitarie
 - N3.3 - Cessioni verso San Marino
 - N3.4 - Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
 - N3.5 - Cessioni non imponibili a seguito di ricevimento di una lettera d’intento
 - N3.6 - Altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
- Le operazioni cui si applica l’inversione contabile (oggi individuate dal codice N6), invece, dovranno essere identificate con un codice diverso a seconda che si tratti di:
 - N6.1 - Cessione di rottami e altri materiali di recupero
 - N6.2 - Cessione di oro e argento puro
 - N6.3 - Prestazioni di subappalto nel settore edile
 - N6.4 - Cessione di fabbricati
 - N6.5 - Cessione di telefoni cellulari

N6.6 - Cessione di prodotti elettronici

N6.7 - Prestazioni rese nel comparto edile e settori connessi

N6.8 - Operazioni effettuate nel settore energetico

N6.9 - Altri casi

LE NUOVE CODIFICHE PREVISTE PER IL CAMPO “TIPO RITENUTA”

Rispetto al previgente tracciato xml sono stati ampliati anche le tipologie di ritenuta introducendo, in aggiunta ai codici già presenti, i seguenti:

- RT03 Contributo INPS
- RT04 Contributo ENASARCO
- RT05 Contributo ENPAM
- RT06 Altro contributo previdenziale

Clarkson Hyde - Studio Associato - rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

La presente è da considerarsi quale nota di studio. Quanto espresso non potrà pertanto essere utilizzato e/o interpretato quale parere legale né preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o da suoi consulenti per qualsiasi scopo che non sia un'analisi generale delle questioni in esso affrontate.
La riproduzione è consentita purché ne venga citato il titolo e la data accanto all'indicazione: Clarkson Hyde - Studio Associato.

Clarkson Hyde Global offices: Australia | Belgium | Bulgaria | China & Hong Kong | Cyprus | Czech Rep. | Denmark | France | Germany | Greece | Iceland | India | Indonesia | Ireland | Israel | Italy | Kuwait | Lithuania | Luxembourg | Malaysia | Malta | Mauritius | Netherlands | Norway | Pakistan | Portugal | Romania | Russia | Singapore | Slovenia | Spain | Sweden | Switzerland | Thailand | Turkey | UAE | United Kingdom | USA

Clarkson Hyde - Studio Associato - è un'Associazione Professionale regolata ai sensi della Legge 23 novembre 1939 n. 1815 ed è membro del network Clarkson Hyde Global, una associazione globale di commercialisti, avvocati e consulenti fiscali (www.clarksonhydeglobal.com). Clarkson Hyde Global indica l'organizzazione globale di member firms di Clarkson Hyde Global, ciascuna delle quali rappresenta un'entità legale separata e non un'associazione professionale. Clarkson Hyde Global, "Company Limited by Guarantee" del Regno Unito, non fornisce servizi ai clienti. I servizi sono forniti dalle singole member firms.



WEB
clarksonhyde.it



LINKEDIN
Clarkson Hyde
Commercialisti e Avvocati



TWITTER
[@ItalyCHI](https://twitter.com/ItalyCHI)



INSTAGRAM
[clarksonhyde_italy](https://www.instagram.com/clarksonhyde_italy)



Leggi il nostro
magazine su ISSUU
[clarksonhyde-studioassociato](https://www.issuu.com/clarksonhyde-studioassociato)